

(N. 2478)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(MEDICI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
(GONELLA)

col Ministro delle Finanze
(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio
(GAVA)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

e col Ministro dei Trasporti
(ANGELINI)

NELLA SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 1958

Norme aggiuntive alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Nello svolgimento delle operazioni di liquidazione degli enti soppressi e messi in liquidazione con le norme della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è emerso che alcune pendenze relative a debiti in contestazione ostacolano seriamente la rapida chiusura delle gestioni liquidatorie prolungandone nel tempo la durata.

Al fine di eliminare gli inconvenienti lamen-

tati, si è predisposto l'unito disegno di legge che, integrando la citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dà facoltà al Ministro del tesoro di disporre, con proprio decreto, l'accollo di debiti per qualsiasi ragione non certi, sia nell'« *an* » che nel « *quantum* », di un ente la cui gestione liquidatoria può essere con tali atti chiusa, ad altro ente, pure in liquidazione con le norme della legge 4 dicem-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bre 1956, n. 1404, che trovasi ancora in fase non avanzata della sua liquidazione.

Ovviamente, a rispetto dei diritti dei terzi nei confronti della consistenza patrimoniale degli enti in liquidazione, il trasferimento di debiti in contestazione potrà essere disposto con decreto ministeriale purchè l'ente originario fornisca la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento senza che l'ente che li ha assunti subisca diminuzioni del proprio patrimonio.

Nella circostanza è stata ravvisata l'opportunità, allo scopo di semplificare la procedura prevista dal diritto comune e di conseguire

economie di tempo e spese, di includere nello schema di provvedimento anche la facoltà del Ministro del tesoro di disporre, da uno ad altro degli enti di cui trattasi, il trasferimento di determinati crediti purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Per gli stessi motivi si è prevista l'applicazione delle medesime disposizioni nei confronti delle società per le quali siano state esercitate le facoltà previste dall'articolo 6 della più volte richiamata legge 4 dicembre 1956, n. 1404, a condizione che lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Tra gli articoli 13 e 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente articolo 13-bis:

« Al fine di accelerare la definizione delle operazioni liquidatorie, il Ministro del tesoro può, con proprio decreto, disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti, per i quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla presente legge, purchè all'originario creditore sia versato il valore corrispondente.

Il Ministro del tesoro può, altresì, disporre, con proprio decreto, il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti predetti, purchè l'ente originario debitore fornisca la provvista necessaria per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo, ove il credito sia definitivamente accertato e nella misura di tale accertamento.

I decreti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'ente debitore è liberato dalla obbligazione, anche senza adesione del creditore, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle società per le quali siano stati adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 6, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale ».